

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Trento, 28 marzo 2022

Oggetto: Sicurezza sul lavoro: misure per la graduale uscita dall'emergenza sanitaria Covid-19 dopo il 31 marzo 2022

Il decreto legge n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 e in vigore dal 25 marzo 2022, riguarda il superamento delle misure di contrasto all'epidemia da Covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, che terminerà – come noto – il 31 marzo prossimo. Le novità introdotte dal decreto legge riguardano, dal 1° aprile 2022,

- la gestione della quarantena per le persone positive al Covid 19 e dell'autosorveglianza per le persone che hanno avuto contatti stretti con positivi;
- gli obblighi di indossare le mascherine di protezione delle vie respiratorie;
- gli obblighi di possesso e di controllo del green pass base e rafforzato;
- la proroga al 30 giugno 2022 delle modalità semplificate per lo svolgimento del lavoro agile.

Gestione della quarantena e dell'autosorveglianza

Dal 1° aprile 2022:

- per le persone risultate positive al Covid-19 continua ad applicarsi l'obbligo di isolamento fino all'accertamento della guarigione attestata dall'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato presso centri abilitati;
- per le persone che hanno avuto contatti stretti con un soggetto positivo al Covid-19 si applica il regime di autosorveglianza, cioè:
 - obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto stretto;
 - alla prima comparsa di sintomi, esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare presso un centro abilitato;
 - in caso di esito negativo del test, ripetizione dello stesso al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, se i sintomi permangono.

Obblighi di indossare le mascherine di protezione

Fino al 30 aprile 2022, permane l'obbligo di indossare le mascherine FFP2:

- su tutti i mezzi di trasporto pubblici (aerei, treni, navi, autobus, ecc);
- sulle funivie, cabinovie e seggiovie con cupole antivento;
- per assistere a spettacoli in sale teatrali, cinema ed altri locali di intrattenimento;
- per assistere ad eventi e competizioni sportivi.

Le mascherine di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2) devono essere indossate sempre fino al 30 aprile:

- in tutti gli altri locali al chiuso, escluse le abitazioni private, quando non sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi;
- nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati (ad eccezione del momento del ballo).

Nei luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022, i lavoratori devono continuare a indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro salvo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento. Sono considerati dispositivi di protezione individuale ai fini del contenimento del Covid-19 anche le mascherine chirurgiche.

Obbligo di possesso e di controllo del “green pass base”

Nei luoghi di lavoro permane fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione o test antigenico o molecolare (cosiddetto green pass “base”) per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni. Per i lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, ferma restando la sanzione per eventuale omessa vaccinazione, l’accesso ai luoghi di lavoro è consentito dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge) e fino al 30 aprile con il solo “green pass base”(non è più previsto il cosiddetto “green pass rafforzato”).

Dal 1° al 30 aprile il cosiddetto “green pass base” rimane inoltre obbligatorio e sufficiente (non occorre il “green pass rafforzato”) per accedere:

- a mense e catering aziendali;
- alla ristorazione al chiuso, sia al banco che al tavolo (ad esclusione del servizio di ristorazione degli alberghi e di altre strutture ricettive destinato ai propri ospiti);
- a corsi di formazione;
- a mezzi di trasporto (aerei, treni interregionali, intercity e alta velocità, autobus interregionali).

Il green pass non è più richiesto per accedere ad alberghi, sagre e fiere, musei e mostre, centri termali, servizi alla persona, uffici pubblici come, poste, banche, ecc.

Obbligo di possesso e di controllo del “green pass rafforzato”

Dal 1° al 30 aprile il cosiddetto “green pass rafforzato” – la certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione – rimane obbligatoria per accedere:

- a piscine, palestre, centri benessere anche all’interno di strutture ricettive;
- a convegni e congressi;
- a feste al chiuso, anche – ma non solo – conseguenti a cerimonie civili o religiose, o eventi assimilabili;
- a sale da gioco, bingo e casinò;
- a sale da ballo, discoteche e locali simili;
- ad eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso.

Obblighi per i datori di lavoro delle imprese

I datori di lavoro delle imprese dovranno dare indicazioni alle persone incaricate del controllo di verificare, a partire dal 1° aprile 2022, il possesso della certificazione verde Covid 19 per i tutti lavoratori, attraverso la funzione “verifica base” della app Verifica C19.

Rimane sempre la possibilità per il lavoratore di **consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde** ed essere così esentato dai controlli giornalieri per tutto il periodo di validità della certificazione stessa.

I datori di lavoro potranno inoltre continuare a effettuare il controllo del green pass dei lavoratori mediante gli altri strumenti già previsti dalla normativa (es. piattaforma INPS)

Anche in assenza di una disposizione esplicita inerente la proroga dell’obbligo di

applicazione dei protocolli nei luoghi di lavoro, la situazione attuale dei contagi e il permanere della responsabilità in capo al datore di lavoro per l'eventuale contagio dei lavoratori in azienda (art. 29-bis del DL n. 23/2020), fa sì che rimangano attuali le misure di contenimento del contagio da Covid 19 finora applicate nei luoghi di lavoro e previste nel protocollo condiviso tra le parti sociali, in particolare:

- il distanziamento di 1 metro tra i lavoratori;
- la sanificazione periodica;
- la ventilazione dei locali;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FFP2), in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro salvo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento;
- possibilità (obbligo in caso di cantieri) di effettuare il controllo della temperatura all'accesso dei lavoratori, oppure, in alternativa, la previsione di una dichiarazione del lavoratore di mancanza di sintomi (febbre, raffreddore, tosse, ecc) al momento dell'ingresso in azienda;
- lo scaglionamento dei lavoratori per l'accesso/l'uscita, la fruizione della mensa e dei luoghi di ristoro, ecc.

Si allega il testo.

Si trasmette in allegato il testo del decreto legge

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Busato

Palazzo Stella
Via A. Degasperi, 77
38123 Trento

T. +39 0461 360000
F. +39 0461 933551

www.confindustria.tn.it
info@confindustria.tn.it

C.F. 80016390223



Confindustria Trento è
certificata Family Audit
per le politiche di conciliazione
famiglia-lavoro